Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 322

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 28 dicembre 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 322 DEL 28 DICEMBRE 1965:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto delle tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e delle deduzioni fuori tariffa del nuovo catasto terreni per i comuni della provincia di Bologna.

(7632)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1965, n. **1402**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1731, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 94. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Fisica — indirizzo generale — è aggiunto quello di « Algebra ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, *foglio n.* 137. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1965, n. **1403.**

Regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 112, recante disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

E' approvato nell'unito testo sottoscritto dal Ministro per la grazia e giustizia il regolamento per la esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 112.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1965

SARAGAT

MORO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, *foglio n.* 129. — VILLA

Regolamento di esecuzione alla legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo.

TITOLO I

DELL'ALBO PROFESSIONALE

Art. 1.

Modalità di iscrizione nell'albo

Per l'iscrizione nell'albo, l'interessato deve inoltrare domanda in carta da bollo al Consiglio nazionale dell'Ordine, allegando il titolo o certificato di abilitazione all'esercizio della professione di geologo di cui alla lettera *d*) dell'art. 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, la ricevuta del versamento della tassa di iscrizione, della tassa di concessione governativa, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, per la iscrizione negli albi professionali nonchè, se del caso, la documentazione di cui all'art. 7 della legge.

I pubblici impiegati ai quali sia consentito l'esercizio della libera professione debbono produrre, a corredo della domanda, una certificazione dell'Amministrazione da cui dipendono, attestante la loro qualifica, il possesso dei requisiti di cui alle lettere *a*), *b*), e *c*) dell'art. 5 della predetta legge, nonchè la compatibilità della libera professione con la posizione d'impiego.

I titolari di cattedre universitarie, i liberi docenti e gli incaricati di cui al primo comma dell'art. 6 della predetta legge debbono, ai fini della iscrizione nell'albo professionale, produrre un certificato della competente Amministrazione da cui risulti la loro qualifica e materia di insegnamento.

I laureati in scienze naturali debbono, a norma del predetto art. 6, produrre la documentazione e i titoli comprovanti la loro attività di specialisti in campo paleontologico.

Per l'accertamento della data e del luogo di nascita, nonchè dei requisiti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) dell'art. 5 della predetta legge, il Consiglio nazionale dell'Ordine provvede d'ufficio a norma degli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i cittadini stranieri, la esistenza del trattamento di reciprocità è comprovata, a cura degli interessati, con l'attestazione del Ministero degli affari esteri, prevista dall'art. 7 della legge 25 aprile 1938, n. 897.

Art. 2.

Dell'iscrizione nell'elenco speciale

Per i pubblici impiegati di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge, che aspirano all'iscrizione nell'elenco speciale, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 3.

Iscrizione - Rigetto della domanda

Il Consiglio nazionale dell'Ordine deve deliberare nel termine di tre mesi dalla data di presentazione della domanda di iscrizione e la relativa decisione, adottata su relazione di un membro del Consiglio, deve essere motivata.

Qualora il Consiglio dell'Ordine non abbia provveduto nel termine fissato nel primo comma, l'interessato può, entro i trenta giorni successivi, proporre ricorso a norma degli articoli 14 e seguenti del presente regolamento alla Commissione centrale la quale, — richiamati gli atti — decide sulla domanda.

Art. 4.

Anzianità di iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale

L'anzianità di iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale è determinata dalla data della relativa deliberazione.

L'iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale avviene secondo l'ordine cronologico delle deliberazioni.

L'albo e l'elenco speciale recano un indice alfabetico che riporta il numero d'ordine di iscrizione.

Art. 5.

Tessera di riconoscimento

Il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine rilascia a ciascun iscritto nell'albo, in regola con il pagamento delle quote annuali, a richiesta ed a spese dell'interessato, una tessera di riconoscimento.

La tessera è firmata dal presidente e dal segretario del Consiglio e deve essere munita di fotografia recante il timbro a secco dell'Ordine.

Art. 6.

Cancellazione dall'albo e dall'elenco speciale

Il Consiglio nazionale dell'Ordine, d'ufficio o su richiesta del Pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale:

1) nei casi di rinuncia dell'iscritto;

2) nei casi di incompatibilità;

3) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere *a*), *b*) ed *e*) dell'art. 5 della legge, salvo che, nel caso di trasferimento della residenza all'estero, l'iscritto venga esonerato da tale requisito a norma dell'art. 7 della legge.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine pronuncia la cancellazione dopo aver sentito l'interessato tranne che nei casi di irreperibilità o in quello previsto dal n. 1) del comma precedente.

Art. 7.

Comunicazione delle decisioni del Consiglio nazionale

Le decisioni del Consiglio nazionale sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica presso il Tribunale nella cui circoscrizione l'interessato ha la residenza.

In caso di irreperibilità la comunicazione avviene mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del Consiglio nazionale.

Art. 8.

Trasmissione dell'albo e dell'elenco speciale

L'albo e l'elenco speciale debbono essere trasmessi in copia a cura del Consiglio nazionale dell'Ordine al Ministero di grazia e giustizia, ai presidenti ed ai procuratori generali delle Corti di appello e al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

TITOLO II

DEGLI ORGANI PROFESSIONALI

Art. 9.

Attribuzioni del presidente del Consiglio nazionale

Il presidente del Consiglio nazionale ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge, dal presente regolamento o da altre norme.

Egli, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni relative agli iscritti.

Art. 10.

Riunioni del Consiglio nazionale dell'Ordine

Il Consiglio nazionale dell'Ordine è convocato dal presidente ogni volta che egli lo ritenga opportuno o sia richiesto da almeno quattro membri, e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

Il verbale della riunione è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi.

Art. 11.

Riunioni della Commissione centrale

Il presidente della Commissione centrale convoca la Commissione ogni volta che sia necessario.

Il verbale è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi.

TITOLO III

DEI CONTRIBUTI

Art. 12.

Determinazione dei contributi

A norma dell'art. 9, lettera *g*) della legge, il Consiglio nazionale dell'Ordine stabilisce, con deliberazione da adottarsi entro il mese di settembre di ciascun anno, la misura delle quote annuali ad esso dovute per l'anno successivo dagli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale.

Con le modalità di cui al comma precedente, il Consiglio determina la misura della tassa di iscrizione all'albo e all'elenco speciale, dei diritti per il rilascio delle tessere, dei certificati e per le altre prestazioni.

Art. 13.

Riscossione delle quote annuali

Le quote annuali debbono essere versate in unica soluzione entro il mese di gennaio dell'anno cui si riferiscono.

TITOLO IV

DEI RICORSI ALLA COMMISSIONE CENTRALE

Art. 14.

Contenuto del ricorso

Il ricorso di cui all'art. 10 della legge, escluso quello presentato dal Pubblico ministero, deve essere redatto in carta bollata. Esso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato:

a) dall'indicazione degli estremi del provvedimento impugnato e, ove il ricorso riguardi la materia elettorale, dagli estremi della proclamazione dei risultati elettorali;

b) dai documenti eventualmente occorrenti a comprovare il suo fondamento;

c) dall'indicazione del recapito al quale l'interessato intende siano fatte le eventuali comunicazioni da parte della Commissione centrale. In mancanza di tale indicazione le comunicazioni vengono depositate ad ogni effetto presso la segreteria della Commissione centrale.

Art. 15.

Presentazione, notificazione e comunicazione del ricorso

Il ricorso è presentato al Consiglio nazionale; se ricorrente è il professionista, all'originale vanno allegate tre copie del ricorso in carta libera.

La data di presentazione è annotata in margine al ricorso a cura della segreteria del Consiglio che ne rilascia ricevuta.

Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il Consiglio per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso: durante detto periodo il Pubblico ministero e l'interessato possono prendere visione degli atti, proporre deduzioni ed esibire documenti.

Il Consiglio, decorso il termine di cui al comma precedente, deve, nei cinque giorni successivi, trasmettere alla Commissione centrale il ricorso ad esso presentato o notificato, unitamente alle deduzioni ed ai documenti di cui al comma precedente ed al fascicolo degli atti, nonchè, in fascicolo separato, copia in carta libera del ricorso stesso e della deliberazione impugnata.

Art. 16.

Trattazione del ricorso

Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso, il presidente della Commissione centrale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso stesso.

Prima della nomina suddetta il presidente della Commissione può disporre le indagini e richiedere le notizie che ritenga opportune: in tal caso il termine di cui al comma precedente si intende prorogato per il termine strettamente necessario a tali adempimenti.

Art. 17.

Esame del ricorso

Le sedute della Commissione centrale non sono pubbliche.

Le parti possono chiedere di essere sentite, proponendo apposita istanza contenuta nel ricorso.

Qualora la Commissione centrale ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato stesso a mezzo di lettera raccomandata, fissando un termine per la risposta. Se questa non giunga entro il termine stabilito la decisione è presa in base agli atti che già sono in possesso della Commissione centrale.

Art. 18.

Decisione del ricorso

La decisione deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto della impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata la sottoscrizione del presidente e del segretario.

La decisione è depositata in originale nella segreteria della Commissione centrale ed è notificata al ricorrente presso il recapito indicato a norma della lettera *c*) del precedente art. 14 e, in mancanza, mediante deposito nella segreteria della Commissione centrale.

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1965, n. **1404**.

Assegnazione di un posto di professore di ruolo alla Facoltà di economia e commercio dell'Università di Parma per il raddoppiamento della cattedra di Storia economica, anzichè per la cattedra di economia politica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1962, n. 1819, con il quale sono stati ripartiti tra le varie Facoltà universitarie, con effetto dall'anno accademico 1963-64, i nuovi posti di professore di ruolo istituiti, per l'anno medesimo, con l'art. 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073;

Visto il verbale dell'adunanza dell'11 maggio 1965, nella quale la Facoltà di economia e commercio della Università di Parma ha proposto che il posto di professore di ruolo assegnatole, con il citato decreto presidenziale 1° dicembre 1962, n. 1819, per il raddoppiamento della cattedra di Economia politica, venga destinato al raddoppiamento della cattedra di Storia economica;

Ritenuta l'opportunità, nel superiore interesse degli studi, dell'accoglimento della proposta della predetta Facoltà di economia e commercio;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1962, n. 1819, è parzialmente rettificato nel senso che alla Facoltà di economia e commercio dell'Università di Parma viene assegnato, ai sensi dell'art. 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, un posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di Storia economica, anzichè per il raddoppiamento della cattedra di Economia politica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 199, *foglio n.* 7. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1965, n. 1405.

Modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti e proroga dal 1° agosto 1965 al 31 dicembre 1965 della tassa di compensazione dovuta all'importazione di solfuro di carbonio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13;

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione, tra l'altro, al Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 4 della legge 1° febbraio 1965, n. 13;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Per i prodotti elencati nell'annessa tabella *A* firmata dal Ministro per le finanze, il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale si applica, temporaneamente, nella misura per ciascuno di essi indicata.

Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale per i prodotti elencati nell'annessa tabella *B* firmata dal Ministro per le finanze è modificato come per ciascuno di essi indicato.

Art. 3.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la nota (1) alla voce n. 03.03 della vigente tariffa doganale è modificata come segue:

« I crostacei, molluschi e testacei, freschi, refrigerati o congelati, ovunque catturati da ditte od imprese italiane, con navi battenti bandiera italiana e con equipaggio italiano, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze. Sono considerati come molluschi, crostacei e testacei freschi anche quelli che siano stati sottoposti ad una leggera salagione, allo scopo esclusivo della conservazione durante il trasporto ».

Art. 4.

Il contingente di « borace anidro » destinato alla fabbricazione di smalti, previsto dalla voce n. 28.46-A-I-a-2-aa della vigente tariffa doganale, è aumentato, per l'anno 1965, da quintali 20.000 a quintali 40.000.

Art. 5.

Il contingente per l'importazione in esenzione da dazio di « paste di legno chimiche per carta », provenienti da Paesi estranei alla Comunità Economica Europea e destinate alla fabbricazione del cellophane, previsto, per l'anno 1965, dalla lettera *b*) della nota (2) alle voci numeri 47.01-B-I-a-2, 47.01-B-I-b-2, 47.01-B-II-a-2 e 47.01-B-II-b-2 della vigente tariffa doganale, è aumentato da tonnellate 28.500 a tonnellate 32.000.

Art. 6.

Il termine di utilizzo del contingente di quintali 90.000 di « piombo raffinato, non in lega (titolo non inferiore a 99,95%) » (voce della tariffa n. ex 78.01-A-II) al dazio di L. 8,20 per kg., previsto dalla nota (2) alla predetta voce della vigente tariffa doganale, è prorogato al 31 dicembre 1965.

Art. 7.

Dal 1° luglio 1965 al 31 dicembre 1965, per il « piombo raffinato, non in lega (titolo non inferiore a 99,95%) » (voce della tariffa n. ex 78.01-A-II) si applica temporaneamente, per tutte le provenienze, il dazio di L. 8,20 per kg., nei limiti di un contingente di quintali 90.000, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 8.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le voci numeri 08.07-E-I e II, 29.19-C, 29.25-A-III-d-3 e 29.31-B-IV della vigente tariffa doganale, nonchè i relativi numeri di statistica e dazi, sono modificata come segue:

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % al 1°-1-1957	Tariffa comune Autonomo	Tariffa comune convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
08.07	10	E. altre	9	15	—	4,50 (2)	10,80

(2) Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia, escluse le visciole.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	al 1°-1-1957	Autonomo	convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
29.19		C. altri:		17	—		
	09	I. *trietilfosfato*	22			esenzione	17
	b	II. *non nominati*	22			6,60	17

STATISTICA:

b
- 11 — acido glicerofosforico e glicerofosfati.
- 13 — fosfato di guaiacolo.
- 17 — altri.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	al 1°-1-1957	Autonomo	convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
29.25		A. ammidi acicliche:					
		III. *altri:*		18	—		
		d. *altri:*					
	31	3. *metacrilammide*	22			esenzione	18
	34	4. *altri*	22			6,60	18
29.31		B. altri:		18	—		
	09	IV. *tio-bisdisec-amilfenolo*	21			esenzione	18
	d	V. *altri*	21			6,30	18

STATISTICA:

d
- 10 — tiocarbammati e ditiocarbammati.
- 13 — tiourami mono e disolforati, tiocarbanilide, diortotoliltiourea.
- 19 — cistina.
- 22 — non nominati.

Art. 9.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è soppresso il secondo comma della nota *C* premessa al capitolo 27 della vigente tariffa doganale.

Art. 10.

Le disposizioni concernenti la tassa di compensazione sul solfuro di carbonio (voce della tariffa n. 28.15-B), stabilite con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1962, n. 530 e successive proroghe e modificazioni fino al 31 luglio 1965, sono ulteriormente prorogate dal 1° agosto 1965 al 31 dicembre 1965.

Durante quest'ultimo periodo, detta tassa viene fissata in L. 1.652 per 100 kg. di prodotto.

Art. 11.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1965, per le « giovenche e le vacche delle seguenti razze di montagna: razza grigia, razza bruna, razza gialla, razza pezzata del Simmental e razza del Pinzgau » diverse da quelle destinate alla macellazione (voce della tariffa n. ex 01.02-A-II-a), provenienti da Paesi estranei alla Comunità Economica Europea, si applica il dazio del 6% sul valore, nei limiti di un contingente di n. 2.500 capi, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1965

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — FANFANI — COLOMBO — PIERACCINI — FERRARI AGGRADI — LAMI STARNUTI — MATTARELLA — SPAGNOLLI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 4. — VILLA

TABELLA A.

Voce della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Provenienze	Validità	Trattamento daziario
ex 01.02-A-II-b	Animali vivi della specie bovina domestica, altri, non nominati, di peso unitario non superiore a kg. 340, destinati all'ingrasso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze	Non comunitarie	dal 1°-7-1965 al 31-3-1966	Esenzione
ex 01.02-A-II-b	Animali vivi della specie bovina domestica, altri, non nominati, di peso unitario superiore a kg. 220 fino a kg. 340, destinati all'ingrasso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze	Comunitarie	dal 1°-7-1965 al 31-3-1966	Esenzione
ex 02.01-A-II	Carni congelate della specie bovina	Comunitarie	dal 1°-7-1965 al 30-9-1965	Esenzione
ex 02.01-A-II	Carni congelate della specie bovina	Non comunitarie	dal 1°-7-1965 al 14-9-1965	10%
ex 02.01-A-II	Carni congelate della specie bovina destinate alla trasformazione sotto controllo doganale	Non comunitarie	dal 15-9-1965 al 30-9-1965	10%
14.02-B-I	Crine vegetale	Tutte	dal 1°-7-1965 al 31-12-1965	Esenzione
ex 29.27	Acrilonitrile	Non comunitarie	dal 1°-7-1965 al 31-12-1965	7%
ex 38.19-Q-IV-h	Mattonelle a base di carburo di silicio	Non comunitarie	dal 1°-7-1965 al 31-12-1965	12%
45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato:	Tutte	dal 1°-7-1965 al 31-12-1965	
	A. sughero naturale greggio, in tavole o parti di tavole, di uno spessore di più di 30 mm.			4%
	B. altri:			
	I. frantumato, granulato o polverizzato			4%
	II. non nominati			4%
ex 48.01-E-II-g-3-bb	Carta giapponese (carta speciale a fibre lunghe) destinata alla fabbricazione di budella artificiali (1)	Tutte	dal 1°-7-1965 al 31-12-1965	Esenzione

(1) Per carta giapponese si intende un carta di colore naturale bianca, di qualità flessibile e resistente, pesante per metro quadrato più di 17 grammi fino a 28 grammi inclusi e composta in maggior parte di fibre lunghe.

Il Ministro per le finanze: TREMELLONI

TABELLA B.

Voce della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Provenienze	Trattamento daziario
28.30-A-VII-a	Cloruro di zinco	Comunitarie	6%
35.01-A-II	Caseine destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio (1)	Comunitarie Non comunitarie	Esenzione 5%
50.08	Pelo di Messina (crine di Firenze); imitazioni del catgut preparate con fili di seta	Non comunitarie	13%
ex 50.09	Tessuti costituiti, almeno per la totalità della trama o dell'ordito di seta pura (ad esclusione di altre fibre e della borra di seta):	Comunitarie	
	tessuto greggio		9,50%
	tessuto tinto in pezza		7,50%
	tessuto tinto in filo		6,60%
	tessuto stampato e tessuto graticolato		5,20%
	tessuto operato		6,30%
79.03-A	Lamiere, fogli e nastri, di qualsiasi spessore, di zinco	Comunitarie	7% con una riscossione minima di L. 17 per kg
79.03-B-II	Polveri e pagliette di zinco	Non comunitarie	12,60%

(1) Sono ammesse in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Il Ministro per le finanze: TREMELLONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1965, n. 1406.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Tisiologia » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Sassari in data 24 novembre 1965 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Tisiologia » in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di medicina e chirurgia nella tabella *d)* annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'Ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1965

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 199, *foglio n.* 8. — VILLA

Rep. n. 126

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Tisiologia » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Sassari.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantacinque, addì ventiquattro (24) del mese di novembre, in Sassari, in una sala del Rettorato della Università, avanti a me rag. Pietro Puccini, nato a Napoli il 2 dicembre 1903, direttore amministrativo della Università degli studi di Sassari, nella veste di funzionario delegato, con decreto rettorale in data 7 febbraio 1964, a ricevere in forma pubblica amministrativa, gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse della Università medesima, a' sensi dell'art. 129 del vigente regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, ed alla presenza dei signori

dott. Giulio Zedda, nato a Sassari il 21 ottobre 1925, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione universitaria;

rag. Paolo Deiana, nato a Pozzomaggiore (Sassari) il 26 gennaio 1934, ragioniere dell'Amministrazione medesima; testimoni noti ed idonei a' termini di legge e da me personalmente conosciuti, si sono costituiti

da una parte

Il prof. Sergio Costa, nato a Sassari il 5 dicembre 1904, rettore della Università degli studi di Sassari, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Università in data 18 novembre 1965 (allegato *A*),

dall'altra

Il prof. dott. Roberto Rimoldi, nato a Marsiglia il 6 maggio 1932, domiciliato a Milano, procuratore speciale in nome, vece e nell'interesse della Società « Organizzazione Rimoldi s.r.l. » con sede in Milano, via Mellerio n. 3, di cui alla procura speciale rilasciata dal dott. Scipione Barbiano di Belgioioso, notaio con residenza in Milano in data 10 novembre 1965, repertorio n. 20041, registrata in Milano, atti privati, Serie *A*, addì 13 novembre 1965 al n. 35717/18 (allegato *B*),

premesso

che nell'ordinamento didattico delle Università italiane della Facoltà di medicina e chirurgia e nello statuto dell'Università di Sassari è compreso fra gli insegnamenti complementari quello di « Tisiologia »;

che la Facoltà di medicina e chirurgia ha considerato l'importanza fondamentale dell'insegnamento della Tisiologia e dell'assistenza ai tubercolotici così frequenti nella regione sarda;

che la Società S.r.l. « Organizzazione Rimoldi » di Milano, con sede in via Mellerio n. 3, valutata la importanza di un potenziamento della lotta antitubercolare in Sardegna, ed in considerazione del particolare valore sociale ed assistenziale, oltre che didattico e scientifico della clinica tisiologica, è venuta nella determinazione, come da nota in data 10 novembre 1965, di concorrere a tali nobili fini assumendo l'onere per la istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento della tisiologia (allegato *C*);

che già esiste presso l'Università di Sassari opportuna sede per l'Istituto, con personale assistente;

che il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia (allegato *D*), il Senato accademico (allegato *E*), ed il Consiglio di amministrazione dell'Università (allegato *A*), nelle adunanze rispettivamente in data 9, 10 e 18 novembre 1965, hanno esaminato ed approvato nei limiti delle rispettive competenze la proposta per la istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo destinato alla tisiologia;

tutto ciò premesso

fra la Società a r. l. « Organizzazione Rimoldi » di Milano, inscritta al n. 378434 del Registro delle ditte come da certificato rilasciato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Milano in data 10 novembre 1965, prot. n. 102239 (allegato *F*), rappresentata come sopra, e l'Università degli studi di Sassari nella persona del suo rettore prof. Sergio Costa, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1.

L'Organizzazione Rimoldi S. r. l., con sede in Milano, via Mellerio n. 3, affinchè presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Sassari venga attuato l'insegnamento di tisiologia, si impegna a versare alla Università medesima i seguenti contributi, da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592:

a) L. 4.600.000 (quattromilioniseicentomila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo;

b) L. 920.000 (novecentoventimila) pari al 20 % del contributo di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati alla Università di Sassari in unica soluzione, all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia che, a seguito di miglioramenti economici e di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, l'Organizzazione Rimoldi S. r. l. si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo e, conseguentemente ed in proporzione anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore dei professori universitari, l'Organizzazione Rimoldi S. r. l. si impegna, altresì, ad adeguare proporzionalmente e in corrispondenza, l'aliquota del 20 % indicata nell'art. 1, lettera b).

L'aumento dei contributi su indicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'Università di Sassari, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di tisiologia.

L'Università di Sassari verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, comma b), per gli effetti su indicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3 secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di tisiologia e si riterrà tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengano a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzi dette condizioni, il posto di professore di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità che potranno derivare all'Ente sovventore dal mancato adempimento nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Il presente atto, redatto in forma pubblica amministrativa, viene stipulato nell'interesse dell'Università degli studi di Sassari ed è esente da tasse di registro e bollo a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Il presente atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia è redatto su numero due (2) fogli ed occupa numero 7 (sette) facciate e fin qui della presente, viene letto alle parti contraenti in forma intelleggibile e le parti da me interpellate dichiarano essere l'atto stesso conforme alla loro volontà ed in segno di approvazione lo firmano unitamente ai testimoni sopra indicati ed a me ufficiale rogante.

F.to: prof. Sergio Costa
» Roberto Rimoldi
» Giulio Zedda, *teste*
» Paolo Deiana, *teste*
» Pietro Puccini, *funzionario rogante.*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
Gui

Registrato a Sassari, addì 24 novembre 1965 al n. 3643, Mod. I, vol. 312. *Esente.*

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1965.

Data di inizio del funzionamento della Ragioneria regionale dello Stato per il Molise, con sede in Campobasso.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, con il quale è stata costituita la Regione del Molise;

Visti gli articoli 3 e 5 della legge 13 luglio 1965, numero 883;

Decreta:

Art. 1.

La Ragioneria regionale dello Stato, con sede in Campobasso, istituita ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1965, n. 883, entrerà in funzione il 1° gennaio 1966.

Art. 2.

La Ragioneria regionale dello Stato per il Molise svolge, nell'ambito della Regione, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, le funzioni devolute alle Ragionerie regionali dello Stato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio degli annunzi legali, nell'albo della provincia di Campobasso e negli albi dei Comuni della Provincia medesima.

Roma, addì 24 novembre 1965

Il Ministro: Colombo

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1965
Registro n. 30, foglio n. 261

(10686)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1965.

Cessazione dalla carica del segretario generale dell'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 310, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova, e 29 gennaio 1964, n. 602, che ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 30 dicembre 1959, riguardante la nomina del dott. Carlo Mattioli a segretario generale dell'Ente;

Viste le lettere in data 6 maggio e 19 giugno 1965, con le quali il presidente dell'Ente ha trasmesso i documenti relativi alla cessazione del rapporto d'impiego del dott. Mattioli quale segretario generale;

Decreta:

Il dott. Carlo Mattioli cessa dalla carica di segretario generale dell'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova, dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(10147)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1965.

Modifica del decreto ministeriale 10 agosto 1965 concernente l'incameramento a favore dell'Erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Euromac S.p.A. di Ponte San Pietro (Bergamo).

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il proprio decreto 10 agosto 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 10 settembre 1965, con il quale viene disposto l'incameramento in favore dell'Erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla ditta Euromac S.p.A. di Ponte San Pietro (Bergamo), relativamente al 10% del seguente importo:

DM. 502.488 (marchi cinquecentoduemilaquattrocentottantotto);

Vista la lettera della Direzione centrale della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde la quale ha fatto presente che a fronte del pagamento anticipato di cui al Mod. *B* Import. n. 4623981 del 10 gennaio 1962 di DM. 250.000 si è verificato, entro i termini, un parziale utilizzo per DM. 15.030,93, che in un primo tempo era stato erroneamente imputato al Mod. *B* Import. n. 4623968 emesso da altra Banca e che soltanto in data 29 dicembre 1964 era stato segnalato all'Ufficio italiano dei cambi;

Ritenuta pertanto la necessità di modificare il citato decreto ministeriale 10 agosto 1965;

Considerato che, per quanto precede, il valore della merce pagata anticipatamente e non importata non ammonta più a complessivi DM. 502.488 (cinquecentoduemilaquattrocentottantotto marchi), come detto nel decreto ministeriale 10 agosto 1965 dianzi citato, bensì a DM. 487.457,07 (quattrocentottantasettemilaquattrocentocinquantasette marchi e sette cent.);

Ritenuta pertanto la necessità di modificare il citato decreto ministeriale 10 agosto 1965;

Decreta:

Art. 1.

A modifica del decreto ministeriale 10 agosto 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 10 settembre 1965, si dispone che l'incameramento in favore dell'Erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla S.p.A. Euromac di Ponte San Pietro (Bergamo) sia limitato al 10% del seguente importo:

DM. 487.457,07 (quattrocentottantasettemilaquattrocentocinquantasette marchi e sette cent.).

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà alla esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1965

Il Ministro: MATTARELLA

(10143)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1965.

Approvazione di tassi di premio non compresi in una tariffa di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, e di opzioni a scadenza presentati dalla Società « Italia Assicurazioni », con sede in Genova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Italia Assicurazioni », con sede in Genova, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio non compresi in una tariffa di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, di opzioni a scadenza e norme di riduzione e riscatto;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, i tassi di premio non compresi nella seguente tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, e le seguenti opzioni a scadenza, e norme di riduzione e riscatto presentati dalla Società « Italia Assicurazioni », con sede in Genova:

1) Tariffa 2 *a c* relativa all'assicurazione, a premio annuo, di annualità temporanee certe pagabili a rate posticipate, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (approvata con decreto ministeriale 26 maggio 1964);

2) Valori di opzione per la conversione del capitale pagabile alla scadenza del contratto in una rendita vitalizia;

3) Valori di opzione per la conversione in capitali delle rendite differite;

4) Valori di opzione per la conversione di un capitale esigibile a scadenza in una somma ridotta pagabile immediatamente e in una assicurazione a vita intera per il capitale originario;

5) Valori di opzione per la conversione di un capitale esigibile a scadenza in un'assicurazione a vita intera;

6) Valori di opzione per la conversione del capitale a scadenza proveniente dalla combinazione dell'assicurazione a vita intera e rendita vitalizia senza controassicurazione;

7) Condizioni di riduzione e di riscatto nella tariffa ottenuta dalla combinazione dell'assicurazione in caso di morte a vita intera con l'assicurazione di rendita vitalizia differita senza controassicurazione.

Roma, addì 4 dicembre 1965

(10309) p. *Il Ministro*: OLIVA

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1965.

Approvazione di condizioni speciali di polizza per le assicurazioni stipulate senza visita medica, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazione « Le Phenix ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con degio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1958, con il quale sono state fissate per le assicurazioni ordinarie senza visita medica le misure del capitale massimo assicurabile, il periodo di carenza e le relative prestazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1960, che aumenta il capitale massimo assicurabile per le predette assicurazioni:

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazione « Le Phenix », intesa ad ottenere la approvazione delle condizioni speciali di polizza per le assicurazioni senza visita medica;

Decreta:

La rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazione « Le Phenix », è autorizzata a stipulare le assicurazioni ordinarie, senza visita medica, con un periodo di carenza di 12 mesi:

1) in caso di decesso dell'assicurato dopo trascorsi 12 mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione, la Compagnia corrisponde l'intero capitale assicurato;

2) per tutte le forme di assicurazione a premio annuo le prestazioni previste durante il periodo di carenza sono fissate come segue:

a) se il decesso avviene durante il primo semestre dell'assicurazione verrà corrisposta una somma pari all'ammontare dei premi versati senza accessori e tasse;

b) se il decesso dell'assicurato avviene durante il secondo semestre dell'assicurazione, verrà corrisposto metà del capitale assicurato in caso di morte;

3) per tutte le forme di assicurazione a premio unico le prestazioni fissate durante il periodo di carenza sono fissate come segue:

a) se il decesso dell'assicurato avviene durante il primo semestre dell'assicurazione verrà corrisposta una somma pari all'ammontare del premio unico versato senza accessori e tasse;

b) se il decesso dell'assicurato avviene durante il secondo semestre dell'assicurazione, verrà corrisposta una somma pari al premio unico (accessori e tasse esclusi) aumentato della metà dell'eccedenza del capitale assicurato per il caso di morte sul premio unico;

4) le limitazioni previste per il periodo di carenza non hanno effetto ed il capitale assicurato viene liquidato per intero:

a) se il decesso dell'assicurato avviene in seguito alle malattie appresso indicate quando queste siano la causa diretta della sua morte: tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite, a. a., meningite cerebrospinale-epidemica, polmonite. encefalite epidemica, carbonchio e febbri puerperali;

b) se il decesso dell'assicurato sia conseguenza diretta di un infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

Roma, addì 11 dicembre 1965

(10310) p. *Il Ministro*: OLIVA

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1965.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Varese ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Varese;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio de-

creto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Varese è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 è stabilita nella misura di L. 1,20%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Varese sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 14 dicembre 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(10512)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1965.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Terranova di Sibari (Cosenza), società cooperativa a responsabilità illimitata.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706 e modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di Terranova di Sibari (Cosenza) - società cooperativa a responsabilità illimitata - ricorrono gli estremi previsti dall'art. 57, lett. *a*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e l'assoggettamento della stessa alla amministrazione straordinaria di che al titolo VII, capo II del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Su proposta della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Terranova di Sibari (Cosenza) - società cooperativa a responsabilità illimitata - sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706 e 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1965

Il Ministro: COLOMBO

(10740)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1965.

Modifica di attribuzioni dei primi Uffici del registro per l'imposta generale sull'entrata di Roma e Palermo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli Uffici del registro, approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1952, registro n. 27, foglio n. 289, concernente l'istituzione del primo Ufficio del registro per l'imposta generale sulla entrata di Palermo per la riscossione di tale tributo in base alla competenza fissata dallo stesso decreto;

Visti i decreti ministeriali 21 agosto 1961, registrati alla Corte dei conti il 21 ottobre 1961, registro n. 43, fogli numeri 92 e 94, in virtù dei quali il predetto Ufficio provvede anche alla riscossione delle tasse di pubblico insegnamento e di quelle relative all'istruzione superiore, nonchè delle tasse sulle concessioni governative, nei limiti della competenza stabilita dai decreti medesimi;

Riconosciuta l'opportunità di accentrare al primo Ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata di Roma il servizio di riscossione dei tributi attualmente versati al corrispondente primo Ufficio del registro di Palermo;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, numero 2215;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074;

Decreta:

Art. 1.

Il servizio di riscossione dell'imposta generale sulla entrata, delle tasse di pubblico insegnamento e di quelle relative all'istruzione superiore, nonchè delle tasse sulle concessioni governative, svolto attualmente dal primo Ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata di Palermo, è demandato al primo Ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata di Roma con effetto dal 1° gennaio 1966.

Al predetto primo Ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata di Roma è demandato anche il compito di effettuare i versamenti alla Tesoreria della Regione siciliana delle somme riscosse a norma del precedente comma.

Art. 2.

Il primo Ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata di Palermo continua a svolgere, fino a nuova disposizione, i rimanenti compiti ad esso affidati.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1965

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1965
Registro n. 47 Finanze, foglio n. 222

(10739)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 2 dicembre 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Dino Fabbri, Console onorario dell'Equatore a Milano, con giurisdizione sulle provincie della Lombardia, Trentino ed Alto Adige.

(10453)

In data 2 dicembre 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Cornelius Hendrik Van Der Zanden, Console generale dei Paesi Bassi a Genova, con giurisdizione sulle provincie della Liguria, sulla provincia di Livorno (compresa l'isola d'Elba), Lucca, Massa Carrara, Pisa e sulle provincie della Sardegna.

(10454)

In data 2 dicembre 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor André Bayot, Console generale del Belgio a Milano, con giurisdizione sulle provincie del Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Valle d'Aosta.

(10455)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1965, registro n. 36, foglio n. 271, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto il 6 novembre 1963 dall'avv. Domenico Mariani avverso il provvedimento del Ministro per la grazia e giustizia in data 6 agosto 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 13 agosto 1963, con cui è stato approvato l'elenco dei candidati dichiarati idonei dalla Commissione per gli esami per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori.

(10404)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 13 ottobre 1965 « Rivalutazione delle rendite dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore industriale » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 10 dicembre 1965, pag. 6178, all'art. 1, ultimo comma, dove è scritto « anno 1961 e precedenti 1,5498; » deve leggersi: « anno 1961 e precedenti 1,5493; ».

(10612)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla Provincia di Potenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1965, la provincia di Potenza, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.131.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10373)

Autorizzazione alla provincia di Ancona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1965, la provincia di Ancona, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.144.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10374)

Autorizzazione alla provincia di Piacenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1965, la provincia di Piacenza, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 526.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10382)

Autorizzazione alla provincia di Reggio Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1965, la provincia di Reggio Emilia viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 825.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10441)

Autorizzazione alla provincia di Siena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1965, la provincia di Siena viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 430.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10442)

Autorizzazione alla provincia di Matera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1965, la provincia di Matera viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.110.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10440)

Autorizzazione al comune di Rota Greca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1965, il comune di Rota Greca (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.385.453, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10476)

Autorizzazione al comune di San Cosmo Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1965, il comune di San Cosmo Albanese (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.768.412, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10477)

Autorizzazione al comune di San Demetrio Corone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1965, il comune di San Demetrio Corone (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.704.213, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10478)

Autorizzazione al comune di Caporciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1965, il comune di Caporciano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.109.705, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10479)

Autorizzazione al comune di San Mauro Forte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1965, il comune di San Mauro Forte (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.679.124, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10480)

Autorizzazione al comune di Ottaviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1965, il comune di Ottaviano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.654.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10481)

Autorizzazione al comune di Sant'Antimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1965, il comune di Sant'Antimo (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.856.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10482)

Autorizzazione al comune di Oppido Mamertina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1965, il comune di Oppido Mamertina (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.397.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10483)

Autorizzazione al comune di Palizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1965, il comune di Palizzi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.286.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10484)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre successivo, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto in data 11 novembre 1964 dal sig. Salsiccia Antonino, sostituto portalettere nella Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, avverso il provvedimento della Direzione centrale per gli uffici locali e le agenzie, con il quale è stata disposta nei confronti del ricorrente la detrazione del periodo 23 aprile-4 settembre 1957 dall'anzianità relativa all'iscrizione nell'elenco dei sostituti agenti tenuto dalla Direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Agrigento, ai sensi dell'art. 64 della legge 2 marzo 1963, n. 307.

(10078)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1965, registro n. 366 Pensioni militari, foglio n. 30, il ricorso in via straordinaria proposto in data 27 novembre 1962 dal maresciallo 1ª classe in congedo Castaldini Antonio avverso il provvedimento contenuto nel dispaccio dell'Ufficio autonomo per l'amministrazione di gestioni speciali dell'A.M. n. 5R/1729 del 23 febbraio 1961, è stato accolto per la parte concernente l'addebito elevato, a carico della pensione, in applicazione dell'art. 14 della legge 8 aprile 1952, n. 212 ed è stato respinto per la parte concernente la mancata corresponsione delle altre indennità e della tredicesima mensilità.

(10141)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona di divieto di caccia e uccellagione di Mossano e Nanto, denominata « Montruglio » (Vicenza)

Con decreto ministeriale 6 dicembre 1965: Fino al 30 giugno 1969 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione alle lepri, starne, fagiani, ed alle specie di selvaggina migratoria, nella zona sita nel comune di Mossano e Nanto, denominata « Montruglio », della superficie di ettari 163, delimitata dai sottoindicati confini:

da Casa Ancardi sulla riviera Berica fra i comuni di Mossano e Nanto, segue a est lo scolo privato che delimita i suddetti Comuni, fino a raggiungere la strada comunale detta delle Priare. Da qui segue a nord-est la comunale delle Priare ad arrivare nei pressi dell'osteria Verlato, dove termina il muro della recinzione del parco Camerini. Da qui segue a est una serie di scogliere frastagliate e si arriva alla cava abbandonata. Segue a monte di detta cava e continuando per una carrareccia giunge alla Casa Grassi. Si gira a ovest e seguendo la verticale delle scogliere (senza delimitazione di viottoli od altro) si giunge alla Casa Boni in pianura. Segue sempre a ovest la strada delle Priare in comune di Nanto, includendo un pioppeto ed un carpineto e si arriva alla carreggiabile detta della Valdella. Segue i confini dei mappali numeri 29 e 30 raggiungendo la strada del Campostorto. Segue a sud la strada del Campostorto e girando ad angolo retto giunge al corso di acqua detto Oltran. Segue detto corso d'acqua fino ad arrivare ai Molini e proseguendo verso est raggiunge la boaria Rancan e quindi la riviera Berica in località Cavalcavia della ferrovia per Ostiglia. Volge quindi a nord e seguendo la SS. riviera Berica giunge a Casa Ancardi.

(10067)

Autorizzazione al Consorzio di bonifica Palata-Reno con sede in Bologna, ad acquistare un terreno

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1965, registro n. 18, foglio n. 325, il Consorzio di bonifica Palata-Reno, con sede in Bologna, è stato autorizzato ad acquistare un terreno di Ha. 10.94.14, sito in parte nel comune di Castelfranco Emilia e in parte nel comune di San Giovanni in Persiceto da utilizzare ai fini delle sperimentazioni nel settore frutticolo, al prezzo complessivo di L. 10.175.500 (diecimilionicentosettantacinquemilacinquecento).

(10301)

Revoca della zona di divieto di caccia e uccellagione di « Alfonsine-Fusignano » (Ravenna)

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1965, il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto ministeriale del 10 agosto 1955, nella zona di Alfonsine Fusignano (Ravenna) dell'estensione di ettari 518, circa, compresa entro i confini delimitati con il decreto sopracitato, viene revocato a decorrere dal 15 dicembre 1965.

(10457)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Castiglione a Casauria

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1965, n. 3344/1026, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per l'alienazione a Di Giulio Federico, nato in Tocco a Casauria il 31 ottobre 1894, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Castiglione a Casauria estese mq. 3470 riportate in catasto alle particelle numeri 57 parte e 1/r del foglio di mappa n. 9 del comune di Castiglione a Casauria e nella planimetria tratturale con i numeri 88 e 87.

(10018)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 19 ottobre 1965 è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario in data 20 giugno 1962, presentato dal sindaco di Cervignano del Friuli avverso il provvedimento n. 71758 del 7 dicembre 1961, col quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha respinto il precedente ricorso gerarchico diretto ad ottenere l'annullamento del decreto del prefetto di Udine n. 52728/III del 12 dicembre 1960.

(10456)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 245

Corso dei cambi del 27 dicembre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,70	624,72	624,70	624,74	624,7150	624,70	624,715	624,70	624,70	624,73
$ Can.	580,75	580,75	581 —	580,90	579,50	580,80	580,85	580,80	580,70	580,80
Fr. Sv.	144,72	144,70	144,75	144,735	144,70	144,71	144,745	144,72	144,71	144,70
Kr. D.	90,75	90,78	90,73	90,75	90,75	90,74	90,745	90,74	90,74	90,75
Kr. N.	87,45	87,47	87,50	87,47	87,53	87,45	87,455	87,46	87,45	87,45
Kr. Sv.	120,73	120,80	120,78	120,745	120,85	120,72	120,7325	120,72	120,72	120,72
Fol.	173,24	173,17	173,20	173,175	173,15	173,23	173,17	173,23	173,23	173,18
Fr. B.	12,532	12,58	12,5850	12,5875	12,58	12,58	12,587	12,58	12,58	12,58
Franco francese	127,46	127,45	127,49	127,47	127,45	127,44	127,48	127,44	127,44	127,45
Lst.	1750,05	1750,25	1750,10	1750,30	1749,75	1750 —	1750,25	1750 —	1750,40	1750,15
Dm. occ.	156,17	156,05	156,08	156,07	156,05	156,18	156,08	156,18	156,18	156,10
Scell. Austr.	24,17	24,18	24,1710	24,1765	24,15	24,17	24,177	24,17	24,17	24,17
Escudo Port.	21,84	21,82	21,83	21,845	21,75	21,84	21,83	21,85	21,84	21,84
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,44	10,431	10,4350	10,43	10,432	10,43	10,43	10,43

Media dei titoli del 27 dicembre 1965

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	104,15
Redimibile 3,50 % 1934	99,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,125
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,225
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,875
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,025
Id. 5 % (Beni Esteri)	93,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,35
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	100,85
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,375

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 dicembre 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,727
1 Dollaro canadese	580,875
1 Franco svizzero	144,74
1 Corona danese	90,747
1 Corona norvegese	87,462
1 Corona svedese	120,739
1 Fiorino olandese	173,172
1 Franco belga	12,587
1 Franco francese	127,475
1 Lira sterlina	1750,275
1 Marco germanico	156,075
1 Scellino austriaco	24,177
1 Escudo Port.	21,837
1 Peseta Sp.	10,431

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 10 maggio 1965 al 16 maggio 1965

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64. (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (a) (b):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	ex 02 ex 05	I. siero di latte	2.298	3.647	1.119	2.298	3.355	5.842
		II. latte e crema di latte, in polvere; in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	ex 01 ex 02	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	30.882	30.438	25.947	30.882	35.009	44.814
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	ex 02	1. inferiore o uguale all'1,5 % . . .	7.609	11.489	6.155	7.609	10.122	15.715
	ex 02	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	8.823	9.719	5.578	8.823	12.790	20.714
	ex 02	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	10.123	9.679	5.188	10.123	14.250	23.564
	ex 02	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	11.683	9.631	4.720	11.683	16.002	26.984
	ex 02	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	12.463	9.607	4.486	12.463	16.878	28.694
	ex 01 ex 02	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	13.243	9.583	4.252	13.243	17.754	30.404
	ex 01	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	16.623	9.479	3.238	16.623	21.550	37.814
	ex 01	8. superiore al 43 %	23.903	9.255	1.563	23.903	29.726	53.774
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	ex 02	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	7.260	8.156	4.015	7.260	11.227	16.964
	ex 02	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	8.560	8.116	3.625	8.560	12.687	19.814
	ex 02	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	10.120	8.068	3.157	10.120	14.439	23.234
	ex 02	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	10.900	8.044	2.923	10.900	15.315	24.944
	ex 01 ex 02	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	11.680	8.020	2.689	11.680	16.191	26.654
	ex 01	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	15.060	7.916	1.675	15.060	19.987	34.064
	ex 01	7. superiore al 43 %	22.340	7.692	zero	22.340	28.163	50.024
		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere,						

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	ex 02	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	ex 02	2. altri	6.046	9.926	4.592	6.046	8.559	11.965
	ex 05	c. latte condensato e altri	7.938	14.249	6.955	13.722	10.673	20.682
		B. con aggiunta di zuccheri:						
	ex 06 ex 07 ex 08	I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno	30.882	30.438	25.947	30.882	35.009	44.814
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	ex 07	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	7.260 (*f*)	8.156 (*f*)	4.015 (*f*)	7.260 (*f*)	11.227 (*f*)	16.964 (*f*)
	ex 07	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	8.560 (*f*)	8.116 (*f*)	3.625 (*f*)	8.560 (*f*)	12.687 (*f*)	19.814 (*f*)
	ex 07	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	10.120 (*f*)	8.068 (*f*)	3.157 (*f*)	10.120 (*f*)	14.439 (*f*)	23.234 (*f*)
	ex 07	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	10.900 (*f*)	8.044 (*f*)	2.923 (*f*)	10.900 (*f*)	15.315 (*f*)	24.944 (*f*)
	ex 06 ex 07	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	11.680 (*f*)	8.020 (*f*)	2.689 (*f*)	11.680 (*f*)	16.191 (*f*)	26.654 (*f*)
	ex 06	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	15.060 (*f*)	7.916 (*f*)	1.675 (*f*)	15.060 (*f*)	19.987 (*f*)	34.064 (*f*)
	ex 06	7. superiore al 43 %	22.340 (*f*)	7.692 (*f*)	zero (*f*)	22.340 (*f*)	28.163 (*f*)	50.024 (*f*)
	ex 07	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.046 (*f*)	9.926 (*f*)	4.592 (*f*)	6.046 (*f*)	8.559 (*f*)	11.965 (*f*)
	08	c. latte condensato e altri	5.843	6.155	6.746	5.843	15.230	28.033 (*f*)
04.03		Burro (*a*):						
	ex 00	A. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*d*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	2.140 (*c*) (*h*)	39.364 (*h*)
	ex 00	B. altro (*g*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	2.140 (*c*) (*h*)	36.433 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45% in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabzigger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*d*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	ex 12	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	ex 12	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	11.017
	02 ex 04	II. Gorgonzola ed altri	1.101	361	zero	1.101	zero	11.017
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
	07 08 ex 12	I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa	esente	esente	esente	esente	esente	19.985

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	ex 05	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz . . .	zero	zero	7.454 (*i*)	zero	zero	7.454
		III. Cheddar, Chester:						
	ex 12	— Cheddar	zero	zero	13.445 (*i*)	zero	13.445 (*i*)	13.445
	ex 12	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	13.445
	06 09 ex 12	IV. Gouda, Samsoe, Svecia, Danbo, Edam, Elbo, Maribo, Fontina, Fontal, Provolone, Caciocavallo, Ragusano, Leidse, Friese nagel- e kanterkaas, Herrgard, Comté, Cantal, Asiago, Montasio, Pressato, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o uguale al 62 % in peso della materia non grassa .	5.874	17.630	zero	5.874	12.907 (*c*)	20.680
	ex 05	V. Tilsit (Havarti)	5.486	16.189	zero	5.486	10.540 (*c*)	23.749
	ex 12	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	2.531	7.598	zero	2.531	5.131 (*c*)	15.169
	ex 04	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	12.923
	17 20 23	VIII. latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	12.923
	13 16	F. formaggi fusi	4.645	14.185	3.644	6.073	12.355 (*c*)	29.778
17.02-A	01	Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*)	7.309	5.003	2.528	7.309	7.856	13.042

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile, in tal modo, *provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di* detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunte in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. *DD/4* nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'Autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto della esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*d*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo nella misura indicata rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: Prelievo $= Pb \times \frac{Cl}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso in chilogrammi dei componenti in latte per 100 chilogrammi di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 Unità di conto.

(*g*) Compreso il burro fuso.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 5.208 per quintale.

(*i*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolizione Mod. D. D. 4 dove nel quadro B risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

«Prodotto che non ha formato oggetto d intervento.»

«Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention.»

«Keine Interventionsware.»

«Geen interventieprodukt.»

Se il certificato di circolazione Mod. D. D. 4, nel quadro B, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(7704)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « G. Chiabrera » di Savona, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Savona numero 33621 del 30 ottobre 1965, il preside del Liceo ginnasio statale « G. Chiabrera », di Savona, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto è autorizzato ad accettare da ex alunni la somma di lire 600.000 per l'istituzione di un premio di studio annuale intitolato « Prof. Alma Gorretta ».

(10200)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1965, registro n. 85, pubblica istruzione, foglio n. 351 è stato accolto il ricorso straordinario prodotto in data 8 ottobre 1962 dalla professoressa Tarei Mastroddi Antonietta avverso il provvedimento ministeriale 6 marzo 1962, reiettivo dell'istanza della citata insegnante intesa ad ottenere il pagamento dell'intero stipendio per il periodo ad essere accordato di congedo per gestazione e puerperio.

(10197)

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 28 settembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1965, registro n. 80 Pubblica istruzione, foglio n. 272, è stato accolto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dai signori Marcella Papini in Sonnino, Anna Papini in Tucci, e Antonio Papini avverso il decreto ministeriale in data 18 novembre 1960, con il quale veniva dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il giardino della Villa Papini sito nell'ambito del comune di Ancona.

(10198)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Terranova di Sibari (Cosenza), società cooperativa a responsabilità illimitata, in gestione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 14 dicembre 1965, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Terranova di Sibari (Cosenza) - società cooperativa a responsabilità illimitata - secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

L'avv. Aldo Aloe, è nominato commissario straordinario ed i sigg. rag. Antonio Cava, rag. Michele Guerrieri e Giovanni Di Pace sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Terranova di Sibari (Cosenza) - società cooperativa a responsabilità illimitata - in gestione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla gestione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1965

Il Governatore: CARLI

(10741)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Concorso per esami a quattro posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del Ministero del commercio con l'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1956, n. 1285;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Ritenuta la necessità di indire un concorso per esami a quattro posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del Ministero del commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattro posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

I) sia cittadino italiano, col godimento dei diritti di elettorato attivo politico;

II) abbia compiuto, alla data di scadenza del termine previsto nel presente bando per la presentazione della domanda, il diciottesimo anno di età e non superato il trentesimo anno, salvo quanto stabilito nel successivo art. 3;

III) abbia sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

IV) sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

V) sia fornito di uno dei seguenti titoli di studio, con esclusione di ogni altro: diploma di licenza conseguita in una scuola dell'ordine medio superiore, ovvero diploma di maturità o di abilitazione conseguito negli Istituti di istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica. Possono partecipare al concorso, ai sensi del quarto comma dell'art. 173 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

VI) abbia ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

VII) non sia incorso nella destituzione e non sia stato dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

VIII) non sia incorso nella decadenza dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 3.

Il limite di trenta anni di età, previsto nel precedente articolo 2, e elevato:

1. *a*) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2. di 5 anni:

c) per coloro i quali, trovandosi in servizio militare, ovvero in qualità di militarizzati, abbiano partecipato ad operazioni di guerra;

d) per coloro che rivestano la qualifica di partigiani combattenti o di reduci dalla prigionia o di cittadini deportati dal nemico;

e) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306 e per i profughi rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319);

g) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola o di Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 2 aprile 1958, n. 364);

3. a 39 anni:

h) per gli ex combattenti od assimilati che siano stati decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

i) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 24 marzo 1940, n. 233 e dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, salvo, se più favorevole, l'applicazione dei benefici previsti per i coniugati con prole fino al limite massimo di anni 40.

Le elevazioni di cui ai due precedenti commi si cumulano fra loro, purchè complessivamente non superino i 40 anni di età;

4. a 40 anni, ritenendoi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante;

l) per coloro che ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 12 dicembre 1947, n. 1488 abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzioni razziali.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando, per detti concorrenti, il limite massimo di anni 40.

Il suindicato limite massimo di età è infine aumentato nei confronti degli assistenti universitari nella misura prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, purchè non si superino complessivamente gli anni 40;

5. a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

m) per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini poltici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, numero 1539, nonchè per i profughi che siano anche disoccupati; ai sensi della legge 27 febbraio 1958, n. 130;

6. si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

n) degli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualifica di impiegati civili statali dei ruoli organici ordinari o dei ruoli aggiunti;

o) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

p) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, a sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, firmata dall'aspirante di proprio pugno e redatta su carta da bollo di L. 400 in conformità dell'unito schema esemplificativo (Allegato 1), dovrà pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - viale America, Roma, entro il termine di trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; non si terrà conto delle domande pervenute oltre il termine suddetto, anche se spedite per posta o con altro mezzo entro il termine medesimo.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare, a pena di nullità della domanda stessa:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e, se nati all'estero, il Comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) se abbiano, o meno, riportato condanne penali;

e) il titolo di studio posseduto, l'anno di conseguimento, l'Istituto che lo ha rilasciato e la città in cui ha sede l'Istituto stesso;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso le altre pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione (destituzione, dispensa o decadenza) di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso, a preferenza o a precedenza;

i) il Comune di residenza ed il loro preciso recapito;

l) la lingua estera (francese o inglese o tedesca) nella quale intende sostenere la prova orale obbligatoria.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero del commercio con l'estero.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo in cui essi risiedono o da un notaio. Qualora l'aspirante risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale essi prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale essi appartengono.

L'omessa autenticazione della firma comporterà l'esclusione dal concorso.

La data di arrivo della domanda sarà certificata, ad ogni effetto, dal timbro a calendario del Ministero del commercio con l'estero, Direzione generale del personale e degli affari generali.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta da un impiegato del Ministero con qualifica non inferiore a ispettore generale, presidente, e da altri quattro membri, due dei quali professori di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado delle materie sulle

quali vertono le prove di esame e due impiegati della carriera direttiva del Ministero con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le mansioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di 2a classe.

Alla Commissione saranno aggregati membri aggiunti per gli esami orali di lingue estere.

Art. 6.

Le prove di esame del concorso avranno luogo in Roma.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e della sede in cui si svolgeranno le prove stesse.

Art. 7.

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduti:

carta d'identità;

tessera postale;

passaporto;

patente automobilistica;

porto d'armi;

libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 8.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale.

I) Prove scritte:

a) nozioni di diritto costituzionale e di diritto amministrativo;

b) nozioni di economia politica.

Ai candidati saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

II) Prova orale:

a) materie oggetto delle prove scritte;

b) nozioni di statistica;

c) ordinamento e attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

d) lingua estera; la prova consisterà nella traduzione in italiano di un brano redatto nella lingua prescelta dal candidato e indicata nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 9.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove, almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito in base ai risultati conseguiti nelle varie prove d'esame: in caso di parità, sarà tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Agli effetti della concessione dell'elevazione dei limiti di età, e delle preferenze e precedenze nella nomina, i candidati che abbiano superato anche la prova orale e che intendano avvalersi dei suindicati benefici, semprechè siano stati dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, dovranno far pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali, - i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dalla data in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione.

Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dal l'ufficio postale sulla cartolina di ricevuta di ritorno.

A tale fine i candidati ex combattenti o appartenenti alle categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, con l'annotazione delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazione, da rilasciarsi dai competenti distretti militari.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione rilasciata dal competente distretto militare.

I mutilati e gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e per atti di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati di guerra alto-atesini e loro congiunti di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione e dell'indennità o il titolo a conseguirla indicato nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra sulla base dei documenti di cui alle sopracitate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*).

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto oppure i documenti istituiti con decreto ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciati dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

I mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data della occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè gli orfani dei deceduti per causa di servizio di guerra o attinenti alla guerra, prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, nonchè gli orfani di guerra alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazionie da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane,

relativamente al territorio della Somalia dalla data della occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i figli dei mutilati o degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè *i figli dei mutilati di guerra alto-atesini, di cui alla* legge 3 aprile 1958, n. 467, dovrano produrre un certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello Stato civile.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I figli dei mutilati o degli invalidi per servizio dovranno produrre il mod. 69-*ter* rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza, mediante attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948, oppure la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dei territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) oppure la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Gli alto-atesini, di cui alla lettera *g*) dell'art. 3, dovranno presentare i documenti di rito.

I decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra o gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione.

Gli aspiranti, che intendano far valere a qualsiasi titolo le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi dalla data di invito.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzioni razziali, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza.

I concorrenti impiegati statali che hanno frequentato con esito foverevole i corsi di preparazione o d'integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente l'eventuale votazione riportata.

I profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione.

I candidati che benficiano della disposizione di cui alla lettera *p*) dell'art 3 del presente decreto, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Ad ogni modo gli aspiranti potranno produrre ogni altro documento comprovante eventuali diritti di precedenza o preferenza ai fini della nomina nonchè agli effetti dell'elevazione del limite di età.

Tutti i documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo.

Le riserve dei posti non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso, ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

Sulla base di detta graduatoria, tenendo conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, sarà formata la graduatoria generale.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria così formulata e nomina i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero e di detta pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si faranno successivamente vacanti.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali, - nel termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, da quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti in regola con le leggi sul bollo:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, rilasciato dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo Comune;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato era cittadino italiano anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine, o di residenza, attestante che l'aspirante gode dei diritti politici o che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) diploma originale, o copia autentica, del titolo di studio previsto dall'art. 2 del presente bando.

In sostituzione del predetto documento è consentito di presentare il certificato provvisorio rilasciato dall'Istituto in luogo del diploma originale e contenente l'indicazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma medesimo.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma stesso.

I concorrenti che rivestono la qualifica di impiegati delle carriere esecutive, per avvalersi della disposizione di cui al quarto comma dell'art. 173 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono tenuti a presentare un diploma originale di istituto di istruzione secondaria di 1° grado o la relativa copia autentica;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il competente Tribunale. Il predetto documento non può essere sostituito col certificato penale;

f) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero da un ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti o imperfezioni che ne possano diminuire il rendimento in servizio e che si è sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere particolarmente mensionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale è indetto il concorso.

Le firme apposte su tutti i documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dall'ufficiale dello stato civile, dal sindaco, dal notaio, dal segretario della Procura della Repubblica, dal medico provinciale, dal medico militare o dall'ufficiale sanitario non sono soggette a legalizzazione ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio, produrranno un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, ai sensi dell'art. 6, n. 3 delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, oltre la descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura e il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute e incolumità dei compagni di lavoro. L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva.

I documenti previsti dalle lettere b), c), e), f), di cui al presente art. 12 e lo stato di famiglia se non esibito in precedenza ai fini dell'art. 10, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo.

I candidati dichiarati indigenti possono produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*), *f*), in carta libera, purchè nei documenti stessi sia apposta l'annotazione relativa allo stato di indigenza, con citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che, alla data del presente decreto, siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, potranno produrre solo i documenti indicati sotto le lettere *d*), *f*), *g*), del presente articolo. Dovranno, peraltro, presentare la copia dello stato di servizio rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, ed una attestazione della stessa, dalla quale risulti, oltre alle mansioni svolte dai candidati, se i medesimi siano stati o meno sottoposti a procedimenti disciplinari.

I candidati che si trovino alle armi potranno esibire, in luogo *dei documenti indicati alle lettere b), f), g)*, del presente articolo, un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante il loro stato di cittadini italiani e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri.

Art. 13.

I vincitori del concorso, in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati vice segretari in prova ed assunti nel servizio di prova per il periodo di mesi sei, eventualmente prorogabile di altri sei mesi, trascorso il quale, se riconosciuti idonei e giudicati favorevolmente dal Consiglio di amministrazione, verranno nominati in ruolo con la qualifica di vice segretari.

Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Durante il periodo di prova saranno corrisposti agli assunti in servizio il trattamento economico della qualifica di vice segretario e le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni di legge, oltre al rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la sede di servizio.

Art. 14.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente bando, valgono le norme contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 ottobre 1965

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1965
Registro n. 2 *Commercio estero, foglio n.* 361 — SERNIA

ALLEGATO 1

Schema semplificativo della domanda da redarsi su carta da bollo

Al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Viale America (E.U.R.) — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . e residente in . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a quattro posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di codesto Ministero.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (in caso di non iscrizione o di cancellazione, indicarne i motivi);

c) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);

d) di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito l'anno . . . . . presso l'Istituto . . . . avente sede a . . . . via . . . . . . ;

e) di avere (o non avere) prestato servizio presso altra pubblica Amministrazione (in caso positivo, specificare l'Amministrazione e la qualifica di appartenenza) e, comunque, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da pubblico impiego, nè di essere incorso nella decadenza per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

f) di voler sostenere la prova orale di lingua . . . . . . (specificare se francese, o inglese, o tedesca);

g) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella seguente posizione: . . . .

h) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso in quanto . . . .

i) di essere in possesso del seguente titolo che dà diritto a riserva di posti o a preferenza: . . . .

Il sottoscritto, infine, desidera che ogni eventuale comunicazione relativa al concorso gli venga inviata al seguente indirizzo: . . . .

Data . . . .

Firma . . . .

(9718) (Autenticazione della firma)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BENEVENTO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Benevento

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5827 del 15 dicembre 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Benevento;

Visto i propri decreti n. 3130 del 26 giugno 1965 e n. 5350 del 27 novembre 1965, relativi alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti e considerato regolari gli atti della predetta Commissione;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 22 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso in premessa indicato:

1. Paolucci Beniamino . . . . . . punti 63,227
2. Parente Antonio . . . . » 61,720
3. Cataudo Mario . . . . » 60,000
4. Sarracco Vincenzo . . . . » 54,502

5. Luongo Manfredi . . . . . . punti 51,083
6. Rossi Angelo . . . . . . » 50,000
7. Glielmo Gustavo . . . . . . » 48,500
8. Ferrannini Giovanni . . . . . » 48,000
9. Cirelli Augusto . . . . . . » 45,000
10. De Gregorio Fortunato . . . . . » 45,000
11. Peluso Benito . . . . » 45,000

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi ed ai sensi di legge.

Benevento, addì 9 dicembre 1965

Il medico provinciale: SEGRETO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5540 del 9 dicembre 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento di posti vacanti di medico condotto bandito con decreto n. 5827 del 15 dicembre 1964;

Viste le sedi vacanti indicate dai concorrenti nell'ordine della loro preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decerto 27 luglio 1965;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati, classificatisi nell'ordine nella graduatoria degli idonei in premessa indicata, sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Paolucci Beniamino: Circello;
2) Parente Antonio: Ceppaloni;
3) Cataudo Mario: Arpaise;
4) Sarracco Vincenzo: Fragneto Monforte.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi ed ai sensi di legge.

Benevento, addì 9 dicembre 1965

Il medico provinciale: SEGRETO

(10089)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BELLUNO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Belluno

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2517, in data 30 dicembre 1964, con il quale venne indetto il concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Belluno alla data del 30 novembre 1964;

Visto il proprio decreto n. 1830 dell'1 agosto 1965 con il quale venne nominata la Commissione giudicatrice;

Visti i verbali e la graduatoria formulata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visti gli articoli 25 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a tre posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Belluno alla data del 30 novembre 1964:

1. Rasori Livio . . . . punti 73,15
2. Sciutteri Giuseppe . . . . » 72,23
3. Salterini Mario . . . . » 70,32
4. Cazzola Mario . . . . » 66,50
5. Cacitti Dante . . . . » 65,99
6. Pascotto Otello . . . . » 65,45
7. Gruarin Renato . . . . » 64,50
8. Rossini Carlo . . . . » 62,34
9. Sonda Giovanni Pietro . . . . . . » 61,99
10. Tonini Franco . . . . » 60,86
11. Ruggeri Carlino . . . . » 60,62
12. Burhnich Bruno . . . . » 58,94
13. Beneventi Gregorio . . . . » 53,77
14. Burlini Luigi . . . . » 51,50
15. Rizzi Ugo . . . . » 50,76
16. Ragni Luigi . . . . » 50,00
17. Golinelli Carlo . . . . » 49,00
18. Baldi Guido . . . . » 47,00
19. Galuppo Bruno . . . . » 46,50
20. Ventriglià Carmine . . . . » 44,50
21. Jannetti Renato . . . . . » 42,00

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Belluno e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, di questo Ufficio veterinario provinciale e dei Comuni interessati.

Belluno, addì 2 dicembre 1965

Il veterinario provinciale: TASSELLI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 2594 di pari data con il quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso a tre posti di veterinario condotto, vacanti nella provincia di Belluno al 30 novembre 1964;

Viste le domande dei singoli concorrenti nonchè l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte indicate a fianco di ciascuno di essi:

Rasori Livio: Consorzio veterinario tra i comuni di Mel-Lentiai-Trichiana;

Sciutteri Giuseppe: Consorzio veterinario tra i comuni di Pedavena-Seren del Grappa-Cesiomaggiore;

Salterini Mario: Consorzio veterinario tra i comuni di Longarone-Castellavazzo-Forno di Zoldo-Ospitale di Cadore-Soverzene-Zoldo Alto-Zoppè.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Belluno e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio veterinario provinciale e dei Comuni interessati.

Belluno, addì 2 dicembre 1965

Il veterinario provinciale: TASSELLI

(9920)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.